



Massimiliano Fossati

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/A
Revisore dei Conti
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Trib. di Firenze al n. 6574
Mediatore Professionista

Fossati Cav. Faliero

Consulente Tributario
Iscritto elenco Direz.Reg. delle Entrate per la Toscana di Firenze n. 03747
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Trib. di Firenze al n. 6573

SPECIALE Legge di Stabilità

Ai gentili Clienti Loro sedi

Oggetto: CAMBIANO LE DEDUZIONI IRAP DEL COSTO DEL LAVORO

La Legge di Stabilità ha previsto che con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, sarà possibile dedurre ai fini Irap la differenza tra:

- il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente a tempo indeterminato e
- le vigenti deduzioni spettanti a titolo analitico o forfetario riferibili sempre al costo del lavoro.

Sostanzialmente sarà possibile la deduzione integrale del costo del lavoro per i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato oltre ai contributi previdenziali ed assistenziali e alle deduzioni già previste.

Queste nuove deduzioni assorbiranno però le deduzioni oggi vigenti relative a:

- le indennità di trasferta dei dipendenti degli autotrasportatori,
- le imprese con proventi non superiori a 400.000,00 euro,
- l'incremento occupazionale.

L'integrale deducibilità Irap del costo del lavoro si estende anche ai produttori agricoli titolari di reddito agrario e alle società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato:

- che abbia lavorato almeno 150 giornate
- ed il cui contratto abbia almeno una durata triennale.

Per le imprese e professionisti che operano in assenza di dipendenti viene introdotto, sempre dal periodo di imposta 2015, un credito di imposta pari al 10% dell'Irap lorda liquidata in dichiarazione annuale. Tale credito potrà essere utilizzato in compensazione nel modello f24 nel limite del tetto di compensazione fissato in 700.000,00 euro annui a partire dall'anno nel corso del quale si presenta la dichiarazione Irap (quindi dal 1° gennaio 2016).

Variazione delle aliquote

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 (quindi con effetto già per il 2014), vengono abrogate le disposizioni che hanno ridotto le aliquote Irap per tutti i settori produttivi, con ciò ripristinando le previgenti aliquote d'imposta nelle misure:

- del 3,9% (aliquota ordinaria),
- del 4,2 % (aliquota applicata dai concessionari pubblici),
- del 4,65% (per le banche),
- del 5,9 % (per le assicurazioni),
- del 1,9% (per il settore agricolo),

fatti salvi gli effetti della diminuzione delle aliquote disposte dal D.L. n.66/14 ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo d'imposta 2014.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Fossati Massimiliano